



La Cassa

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

Statuto

Aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
del 12 aprile 2022

Regolamento dell'Assemblea

Approvato dall'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti del 30 aprile 2001

STATUTO

**Aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2022**

Articolo 1

1.1 La società è denominata "LA CASSA DI RAVENNA S.P.A." già "CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.". Essa è una società per azioni costituita ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto 27 dicembre 1991 del Notaio in Ravenna dott. Emanuele Edoardo Errigo, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte della Cassa di Risparmio di Ravenna, ente riconosciuto dallo Stato Pontificio in data 21 dicembre 1839 e dallo Stato Italiano con R.D. 17 marzo 1861.

1.2 Il suddetto conferimento è stato realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna ed approvato con decreto del Ministro del Tesoro 23 dicembre 1991.

1.3 La società è subentrata nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche, di cui era titolare la conferente Cassa di Risparmio di Ravenna ed è la continuazione della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

1.4 La società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, tutte le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo dalla stessa società.

Articolo 2

2.1 La società ha sede legale in Ravenna, Piazza Garibaldi n. 6.

2.2 La società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può operare in Italia, nell'Unione Europea e negli altri Paesi, istituendo dipendenze e rappresentanze.

2.3 La società si ispira ad alti principi etici, di legalità e sostenibilità.

Articolo 3

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

4.1 La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

4.2 Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dello scopo sociale. La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4.3 La società è a capo del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385.

4.4 La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del Testo Unico Bancario, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle imprese componenti il gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di 374.063.500,00 (trecentosettantaquattromilionisessantatremilacinquecento/00) euro diviso in 29.110.000 (ventinovemilionicentodiecimila) azioni ordinarie di 12,85 (dodici virgola ottantacinque) euro nominali ciascuna.

5.2 Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili: nel caso di comproprietà di una o più azioni si applica l'art. 2347 del codice civile.

5.3 Non si possono acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni della società che comportino una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della stessa. Tale limite non si applica per le azioni detenute dall'Ente conferente ne' si applica nelle ipotesi di operazioni di ricapitalizzazione disposte dall'Organo di Vigilanza.

L'acquisizione o sottoscrizione di azioni in violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta per i titolari la sospensione del diritto di voto con annotazione nel libro dei soci.

5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società sono soggetti anche alle norme del titolo secondo, capo terzo del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385.

5.5 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

5.6 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 6

6.1 L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

6.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

6.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie regolate dall'art. 2365 del codice civile.

6.4 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

Ove ne ricorrano i presupposti si applica l'art. 2369 del codice civile.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.

6.5 La partecipazione all'Assemblea dei soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.

6.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.

6.7 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

6.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto di che l'Assemblea elegge il

proprio Presidente. La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre anche due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione.

6.9 Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e da chi lo redige, segretario o notaio. Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati, con la dichiarazione di conformità, con firma del Segretario del Consiglio di amministrazione.

Articolo 7

7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato, che identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale a norma del DM 23 novembre 2020 n. 169 e secondo un regolamento interno, come previsto dalle norme di Vigilanza, contestualmente all'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto, con le seguenti modalità:

A) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Ravenna Spa, Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna, dopo l'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.

La Direzione Generale tiene un apposito libro-verbale per le registrazioni cronologiche di tali atti.

Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati, adeguatamente diversificati, in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, di correttezza, di professionalità e di competenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni, per gli amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche nell'avviso di convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione). Ogni lista deve prevedere anche diversità di genere in modo che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari ad almeno il 33% degli eligendi, secondo una conseguente alternanza di genere anche nell'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula

sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti, nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge e da Disposizioni di Vigilanza la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.

C) Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.

Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:

- dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile;
- dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei suddetti Consiglieri.

D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti disposti dalle normative e dallo Statuto della Cassa.

I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con alternanza di candidature che deve tener conto anche delle rappresentanze di genere previste alla lettera A), con le specificazioni del

cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Almeno uno ogni tre dei candidati presentati nell'ordine di lista e comunque almeno due dei primi sei della lista presentata, devono possedere il requisito di indipendenza disposto dalla legge e dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e non potranno quindi divenire esecutivi.

E) Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.

Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle.

Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in Assemblea.

Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dal presente comma alle lettere A e B, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

F) La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

G) L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista viene effettuata con sistema proporzionale secondo la seguente procedura:

a) occorre determinare il quoziente della lista dividendo il totale dei voti azionari validamente espressi in Assemblea per il numero dei seggi consiliari da attribuire;

b) ad ogni lista ammessa alla distribuzione dei seggi consiliari viene assegnato un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dividendo i voti riportati dalla lista per il quoziente di lista di cui al punto a);

c) nel caso in cui i seggi consiliari così attribuiti siano in numero minore rispetto a quelli da assegnare, i restanti seggi consiliari vengono attribuiti, nell'ordine, alle liste con i resti di quoziente di lista più elevati risultanti nelle divisioni di cui al punto b) senza escludere quelle che non avessero ottenuto il quoziente intero; a parità di resti, il seggio consiliare viene attribuito alla lista prima presentata.

H) Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare

la metà del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente l'altra metà dei Consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite in questo medesimo Statuto.

Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purchè in possesso dei requisiti disposti dalla legge e richiamati nel presente comma alle lettere A e B, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza e compreso almeno il 33% dei candidati del genere meno rappresentato, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente e l'adeguato numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, gli ultimi degli eletti verrebbero sostituiti dai primi non eletti dotati dei requisiti di indipendenza e da quelli del genere meno rappresentato).

I) Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno il 25 per cento dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio richiamato dall'articolo 13 del DM 23 novembre 2020 n. 169.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti, in

applicazione del DM 23 novembre 2020 n. 169.

7.2. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle due prime votazioni ed a maggioranza semplice dei presenti nella terza votazione e, in tale caso, a parità di voti, risultano eletti i Consiglieri più anziani di carica ed a parità i più anziani di età.

7.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori agiscono in piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

I singoli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

Per la cessazione dalla carica degli Amministratori per scadenza del termine si applica l'art. 2385, secondo comma del codice civile.

7.4 Nei casi di carenza o perdita di requisiti di legge e di statuto, dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un consigliere di amministrazione, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto, fornito dei requisiti indispensabili, nel rispetto anche della presenza almeno del 33% del genere meno rappresentato.

Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri non esecutivi indipendenti previsto dall'articolo 7.1 lettera L) del presente statuto, e/o quello delle rappresentanze di genere, l'Amministratore cessato viene sostituito dal primo candidato con le caratteristiche del caso non eletto della medesima lista originaria o in mancanza nella lista altrimenti più votata, nel rispetto dell'equilibrio statuito nel punto H.

Nel caso in cui tutte le liste rimangano prive di candidati subentranti, forniti dei requisiti indispensabili, o siano prive di idonei subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo, sempre nel rispetto dell'art. 7.1, lettera H dello Statuto e delle rappresentanze di genere.

In caso di impossibilità per la mancanza di Consiglieri in carica della lista interessata, si procede alla cooptazione a termini di legge nel rispetto dell'articolo 7.1, lettera H dello Statuto, commi 1 e 2, e delle rappresentanze di genere.

7.5 Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della

cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

7.6 Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

7.7 Di regola il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nell'ambito dell'Unione Europea, e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Amministratori e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore Generale.

7.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

7.9 E' ammessa la possibilità di tenere o di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si considera in ogni caso tenuto nella sede della Società.

Articolo 8

8.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.

8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la

cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale;

- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;

- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa;

inoltre l'adozione delle attività previste e/o richieste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio può inoltre istituire commissioni/comitati consultivi e di studio, temporanei o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, con la presenza anche del genere meno rappresentato, determinandone le funzioni e la composizione.

8.3 Il Consiglio costituisce al suo interno il Comitato Rischi che svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e di almeno un Consigliere del genere meno rappresentato e Presidente scelto tra i componenti indipendenti che non sia Presidente del Consiglio di amministrazione o di altri Comitati.

8.4 In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze, entro determinati limiti, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

8.5 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 60 giorni.

8.6 I verbali delle adunanze devono essere idonei a consentire una ricostruzione dei lavori svolti ed anche dello svolgimento, del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

Articolo 9

9.1 Agli Amministratori spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonchè il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea determina il compenso spettante agli amministratori componenti di eventuali commissioni istituite ai sensi dell'art. 8.2 del presente Statuto.

9.2 L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.

All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

9.3 Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede a' sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.

Articolo 10

10.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, della società e del Gruppo nonchè di quella degli Organi collegiali che presiede, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

10.2 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore più anziano nella carica ed, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

10.3 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

10.4 Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Articolo 11

11.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale.

11.2 Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti,

può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

11.3 Il Direttore Generale, i Condirettori Generali, i Vice Direttori Generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dagli articoli 13 e 11.2 del presente statuto per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

11.4 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, può conferire la rappresentanza legale, mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

Articolo 12

12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale deve identificare preventivamente la propria composizione ottimale e poi verificarne la rispondenza con quella effettiva.

L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.

Le liste devono essere composte con alternanza di genere che permetta la rappresentanza di almeno il 33% del genere meno rappresentato e devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.

Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista) se rappresentativi delle quote minime di genere. Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).

Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.

Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un sindaco, subentra, nel rispetto delle quote minime di genere, fino al completamento del mandato il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato o, ove ciò non sia possibile, il rimanente sindaco supplente eletto.

Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo e/o supplente subentrato più anziano di età appartenente

alla medesima lista del Presidente del Collegio Sindacale cessato.

12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.

I Sindaci, adeguatamente diversificati, devono possedere i requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, correttezza ed indipendenza previsti dalla legge, dal DM 23 novembre 2020 n. 169 e dalle norme di Vigilanza e loro eventuali, successive modificazioni. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.

12.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.

Quale organo con funzioni di controllo esprime il proprio parere, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, anche sulla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

12.4 E' ammessa la possibilità di tenere o partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione del Collegio Sindacale si considera in ogni caso tenuta nella sede della Società.

Articolo 13

13.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e dell'onorabilità.

13.2 Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale del Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

13.3 Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;
- d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- e) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- f) propone l'erogazione del credito al Consiglio di amministrazione per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;
- g) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi deliberanti;
- h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti;
- i) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tal fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale è il "datore di lavoro".

13.4 Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni anche in altre società del Gruppo bancario. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di

impedimento dello stesso. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Articolo 14

14.1 La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di revisione in conformità alla normativa.

Articolo 15

15.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Dell'utile netto risultante dal bilancio, viene accantonato:

- il 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto la percentuale prevista per legge;

- almeno il 15% alla riserva statutaria.

15.3 La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:

a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;

b) fra tutte le azioni.

Articolo 16

16.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

16.2 Il presente statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

Articolo 17

Nel rispetto delle normative, qualora più Fondazioni di origine bancaria e/o banche e società direttamente o indirettamente da esse controllate detengano azioni della Cassa di Ravenna Spa e qualora la somma di dette azioni raggiunga o superi la metà delle azioni della Cassa di Ravenna Spa, per la parte eventualmente eccedente è prevista la sospensione del diritto di voto in quote proporzionali alle percentuali di azioni detenute da ciascuna delle Fondazioni, Banche e società controllate direttamente o indirettamente da Fondazioni.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2001

CAPO I DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della società.
2. Ogni variazione dello stesso è di competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

CAPO II COSTITUZIONE

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto.
2. Possono partecipare all'assemblea dirigenti o dipendenti della società o delle società del gruppo bancario e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea (di seguito denominato solo Presidente) in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Al fine di consentire la regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea, gli azionisti sono tenuti a segnalare al personale presente all'ingresso la loro eventuale uscita dalla sala prima della conclusione dei lavori.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea si effettua nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.
2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6

Interventi

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti, se esistenti, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

5. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento, il Presidente, con l'ausilio anche di strumenti tecnici, invita l'oratore a concludere.
6. Esauriti gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8

Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove il terzo richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli eventuali esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

1. Il Presidente stabilisce, nei limiti delle norme in vigore, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO V CHIUSURA

Art. 11 **Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.